

**Ratio Consulting srl**

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10  
 T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323  
 info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.  
 C.F. - P.iva - Reg. Imp. RA: 02356220398  
 REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10  
 T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446  
 info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 21 maggio 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 16/2020

## Efficientamento energetico, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – DECRETO RILANCIO

(Art. 119 e 121 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34)

*si prega di leggere con attenzione  
e conservare ad uso interno*

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34/2020 il cosiddetto “Decreto Rilancio”. Ecco le principali novità, relative alla Detrazione nella misura del 110% e alla Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile:

### Nuovi interventi di efficientamento energetico (art.119, comma 1)

La **detrazione di efficientamento energetico**, per i seguenti interventi:

Lett	Spesa ammissibile (comma 1)	Importo massimo di spesa
a)	interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza <b>superiore al 25 per cento</b> della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;	<b>Euro 60.000</b> (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
b)	interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, comprensiva della spesa per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;	<b>Euro 30.000</b> moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
c)	interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di micro cogenerazione, comprensiva della spesa per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.	<b>Euro 30.000</b>

si applica nella misura del **110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo**.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.

**Altri interventi di efficientamento energetico (art.119, comma 2)**

La **detrazione del 110%** si applica anche a tutti gli altri **interventi di efficientamento energetico**, di seguito elencati:

Comma	Spesa ammissibile	Detrazione massima (e non spesa)
344	<b>Riqualificazione energetica di edifici esistenti:</b> interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di <b>almeno il 20 per cento</b> rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,	<b>Euro 100.000</b>
345	<b>Strutture opache di edifici:</b> interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m <sup>2</sup> K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.	<b>Euro 60.000</b>
346	<b>Pannelli solari:</b> installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;	<b>Euro 60.000</b>
347	<b>Impianti di climatizzazione invernale:</b> interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,	<b>Euro 30.000</b>

nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.**

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.

#### Interventi antisismici e polizza copertura rischio eventi calamitosi (art.119, comma 4)

La detrazione pari al 110% si applica a tutti gli **interventi antisismici sugli edifici**, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

Qualora poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una **impresa di assicurazione**, contestualmente alla stipula di una **polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi**, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in **zona sismica 4** (la zona meno pericolosa, la cui probabilità che capiti un terremoto è molto bassa).

#### Impianti fotovoltaici e accumulatori (art.119, comma 5)

La **detrazione pari al 110%** spetta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sulle seguenti tipologie di edifici:

- a) per "**edificio**", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- b) per "**edificio di proprietà pubblica**", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- c) per "**edificio adibito ad uso pubblico**", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- d) per "**edificio di nuova costruzione**", salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

fino ad un **ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 48.000**, e comunque **nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kw di potenza nominale** dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, **a condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4.**

#### Impianti fotovoltaici e accumulatori (art.119, comma 6)

La **detrazione pari al 110%** di cui al comma 5, è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con fino ad un **ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 48.000**, e comunque **nel limite di spesa di Euro 1.000 per ogni kwh di capacità di accumulo del sistema di accumulo**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, **a condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4.**

#### Impianti fotovoltaici e accumulatori (art.119, comma 7)

La fruizione della **detrazione pari al 110%** di cui ai commi 5-6 è **subordinata** alla **cessione in favore**

**del GSE dell'energia non autoconsumata in sito** e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

#### Requisiti – conseguimento classe energetica (art.119, comma 3)

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli **interventi di cui ai commi 1 e 2** rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, **devono assicurare**, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero, **se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento**, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della **dichiarazione asseverata**.

Le spese sostenute per il rilascio delle **attestazioni** e delle **asseverazioni** rientrano tra le **spese detraibili**.

Tali disposizioni **non si applicano** agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.

#### Impianti fotovoltaici e accumulatori (art.119, comma 8)

La **detrazione pari al 110%** è riconosciuta per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo**, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

#### Requisiti soggettivi (art.119, comma 9)

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai **condomini (in attesa di chiarimenti in merito alle seconde case ubicate in condomini)**;
- b) dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

#### Obbligo di Visto di conformità – cessione o sconto in fattura (art.119, comma 11-15)

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto (articolo 121), il contribuente deve richiedere il **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta**, che viene ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai seguenti soggetti:

- a) gli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti**, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i **soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi**, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le **associazioni sindacali di categoria** tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del, nonché' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 etnico-linguistiche;
- d) i **centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati**;
- e) gli **altri incaricati** individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri (CAF).

I dati relativi all'opzione sono **comunicati esclusivamente in via telematica**, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto:

- a) per gli **interventi di cui ai commi 1, 2 e 3**, i **tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013** e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene **trasmessa esclusivamente per via telematica** all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- b) per gli **interventi di cui al comma 4**, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è **asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale**, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Rientrano tra le **spese detraibili** quelle sostenute per il rilascio delle **attestazioni** e delle **asseverazioni** e del **visto di conformità**.

**Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (Art. 121, commi 1-7)**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi:

- a) **recupero del patrimonio edilizio** (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi);
- b) **efficienza energetica** (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119);

- c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) **per un contributo**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, **ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in **compensazione** sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di **credito d'imposta non utilizzata** nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso**.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, **da adottare** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.